

---

**APPENDICE**  
**"CONTRATTUALISTICA PER IL**  
**CLIENTE"**

---

riferita a

---

***PRODOTTO***

---

**DEUTSCHE BANK PRESTITEMPO**  
**"IMPIANTI FOTOVOLTAICI"**

---

- ✓ Nota Informativa
- ✓ Estratto delle Condizioni di Assicurazione
- ✓ Informativa sulla Privacy

## NOTA INFORMATIVA

(ai sensi dell'art.185 del D.L.vo 07 Settembre 2005, n.209 "Codice delle Assicurazioni Private" e delle circolari ISVAP n 303 del 2 Giugno 1997, n. 502/D del 25 marzo 2003 e n. 518/D del 21 novembre 2003)

### **INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA**

La SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI fondata nel 1828, ha sede legale e sociale in Italia, Via Corte d'Appello, 11 - Torino. E' autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925, n. 473 ed all'esercizio del Ramo Cauzioni con D.M. del 12/1/49 - Gazz. Uff. 25/2/49, n. 46.

### **INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO**

A) **LEGISLAZIONE APPLICABILE - Al contratto che sarà stipulato si applica la legge italiana.** Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

B) **RECLAMI - Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto** al Servizio "Buongiorno Reale" Reale Mutua Assicurazioni, Via Corte d'Appello 11 – 10122 Torino, Numero verde 800-320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011-7425420, e-mail: buongionnoreale@realemutua.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

**INFORMAZIONI -** Reale Mutua è a disposizione della clientela con il Servizio "Buongiorno Reale" Reale Mutua Assicurazioni, Via Corte d'Appello 11 – 10122 Torino, Numero Verde 800-320320 (attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20), fax 011-7425420, e-mail: buongionnoreale@realemutua.it sia per informazioni o chiarimenti di carattere generale sia per conoscere condizioni, limiti e modalità per ricorrere alla Commissione di Garanzia.

**COMMISSIONE DI GARANZIA -** Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato Reale Mutua" con sede in Via dell'Arcivescovado n. 1 - 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. **Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.**

C) **TERMINI DI PRESCRIZIONE -** I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di un anno a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). **Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione**

**Si richiama l'attenzione del Contraente  
sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo**

Il presente documento è un estratto della polizza sottoscritta da Deutsche Bank con la Società Reale Mutua di Assicurazioni.

Il testo integrale delle condizioni di polizza è depositato presso **Deutsche Bank – Divisione Prestitempo ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

#### **ASSICURAZIONE**

Il contratto di *assicurazione*.

#### **CONTRAENTE**

Il soggetto che stipula l'*assicurazione*.

#### **FRANCHIGIA**

La parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

#### **INDENNIZZO**

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

#### **LIMITE DI INDENNIZZO**

L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*.

#### **MACCHINARIO**

L'**impianto fotovoltaico** comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia;

L'**impianto solare termico** comprensivo di supporti, staffe, apparecchiature di controllo o rilevazione».

#### **POLIZZA**

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione della polizza, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il *premio*, le *franchigie*, gli *scoperti*, i *limiti di indennizzo* e la sottoscrizione delle Parti.

#### **PREMIO**

La somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua.

#### **SCOPERTO**

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

#### **SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso.

#### **VALORE A NUOVO**

Il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

#### **VALORE ALLO STATO D'USO**

Il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

Reale Mutua non è tenuta ad indennizzare o rimborsare per sinistro e per annualità assicurativa, in eccesso alle franchigie convenute, somme superiori al capitale assicurato col massimo degli specifici limiti di indennizzo, limitatamente ai sottoindicati eventi:

SEZIONE I - DANNI MATERIALI E DIRETTI	FRANCHIGIE €	SCOPERTI %	LIMITI DI INDENNIZZO %/€
per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sotto indicato	250,00	5%	
Franamento, smottamento del terreno, valanghe, slavine			30%
Inondazioni, alluvioni, allagamenti (impianto a terra)	1.000,00	10%	30%
Inondazioni, alluvioni, allagamenti (impianto sul tetto)	500,00	10%	70%
Sovraccarico neve	500,00	5%	50%
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio (impianto a terra)	1.000,00	20%	50%
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio (impianto sul tetto)	1.000,00	10%	70%
Terremoto	1.000,00	10%	50%
Vento, pioggia, grandine	1.000,00	10%	30%
Fenomeno elettrico	250,00	5%	10.000,00
Furto (impianto a terra)	1.000,00	20%	15.000,00
Furto (impianto sul tetto)	500,00	10%	30.000,00
Guasti al macchinario	500,00	5%	5.000,00
Spese demolizione e sgombero			10.000,00
SEZIONE II - DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO	FRANCHIGIA €		LIMITE DI INDENNIZZO €
	150,00		10.000,00

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Entrano nella convenzione gli impianti fotovoltaici per i quali sia stato accesso un contratto di finanziamento con la DEUTSCHE BANK SpA.

## DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA

Le garanzie decorrono dalla data di erogazione del finanziamento, riferita alle ore 24 del giorno antecedente, e sono valide per tutto il periodo per il quale è stato versato il premio assicurativo.

## CAMPO DI APPLICAZIONE

La Società si impegna a ritenere in garanzia, nei termini previsti dalla Polizza Convenzione, tutti gli impianti finanziati ed aventi un valore massimo di € 100.000,00= per singolo impianto.

Relativamente agli impianti finanziati di valore singolo superiore a € 100.000,00= la Deutsche Bank dovrà segnalarli alla Società REALE MUTUA ASSICURAZIONI e le condizioni assicurative per la copertura degli stessi saranno concordate di volta in volta con una eventuale emissione di contratto separato dalla presente Convenzione.

## CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI MATERIALI E DIRETTI "ALL RISKS"

### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

#### 1.1 RISCHIO ASSICURATO

- a) Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* tutti i danni materiali e diretti causati al macchinario assicurato (fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete gestione) anche di proprietà di terzi nell'ambito dell'ubicazione indicata nei dati riportati dalla Contraente, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dalle esclusioni anche se determinati con colpa grave dell'*Assicurato* e/o *Contraente* o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori e del legale rappresentante.  
Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'*Assicurato* o da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
- b) Reale Mutua, in caso di *sinistro* indennizzabile a termini di polizza, rimborsa altresì sino alla concorrenza del *limite di indennizzo* indicato sul *Modulo di polizza*, le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica idonea i residui del *sinistro*.

#### 1.2 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'*assicurazione* è prestata in base al *valore a nuovo*.

### OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

#### 2.1 RISCHI ESCLUSI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di:
- 1) atti di guerra, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
  - 2) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazione dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - 3) eruzioni vulcaniche, maremoto, bradisismo;
  - 4) variazione delle falde freatiche;
  - 5) mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eccesso di marea (acqua alta);
  - 6) inquinamento e/o contaminazione ambientale;
  - 7) trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, dei beni assicurati al di fuori dell'ubicazione indicata nel *Modulo di polizza*;
  - 8) autocombustione;
- a meno che il *Contraente/Assicurato* provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con detti eventi;
- b) causati da o dovuti a:
- 1) furto, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, rapina, estorsione, scippo;
  - 2) crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
  - 3) montaggio, collaudo o smontaggio di *macchinari*; costruzioni, ristrutturazioni o demolizioni di *fabbricati*;
  - 4) deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, contaminazione ed ossidazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni, alterazioni di colore, sapore e consistenza o finitura, cambio di qualità, mescolanza;
  - 5) errata manovra;
  - 6) guasti al *Macchinario*, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi.
- In tal caso Reale Mutua indennizza solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

- 7) sospensione e/o interruzione di fornitura di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito i beni assicurati;
  - 8) dolo dell'Assicurato e/o Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori, legale rappresentante;
  - 9) errori di progettazione, calcolo, lavorazione e stoccaggio, impiego di prodotti difettosi;
  - 10) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di *Macchinari*;
  - 11) perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza e/o riduzione di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
  - 12) difetti noti al *Contraente/Assicurato*, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
  - 13) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- c) sono altresì esclusi:
- 1) i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
  - 2) i danni da impiego di esplosivi in genere;
  - 3) i costi di livellamento, scavo, riempimento del terreno e bonifica;
  - 4) i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione ed a cestinatura.
  - 5) I danni di contaminazione da:
    - sostanze chimiche e biologiche;
    - virus informatici di qualsiasi tipo.
- d) Sono esclusi dalla presente assicurazione i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date.
- La presente esclusione non pregiudica l'indennizzabilità dei danni conseguenti ai beni assicurati e derivanti da incendio, esplosione, implosione, scoppio.

## 2.2 BENI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Reale Mutua non indennizza i danni a pannelli non certificati ai sensi delle norme CEI in vigore.

Limitatamente agli impianti fotovoltaici, Reale Mutua non indennizza:

- macchinario che non ha superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE Spa) riportate nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°45/2007 del 23/02/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni. In caso di mancato superamento da parte dei macchinari assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l'Assicurato decadrà dal diritto all'indennizzo;
- pannelli "stand-alone" utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali;
- linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall'ubicazione dell'impianto.»

Limitatamente agli impianti solari termici, Reale Mutua non indennizza i danni a serbatoi e tubazioni idrauliche, destinate alla conduzione di acqua e/o del fluido vettore, indipendentemente dalla causa che li abbia provocati».

## 2.3 DELIMITAZIONI DI GARANZIA

- a) Relativamente ai danni materiali e diretti, che abbiano per oggetto i beni assicurati, occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, **qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, Reale Mutua non indennizza le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**
- b) Relativamente ai danni materiali e diretti, che abbiano per oggetto i beni assicurati, occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio, **Reale Mutua non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.**

Reale Mutua ha facoltà di recedere, in qualunque momento, dalla copertura stessa con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata. In caso di recesso questa provvederà al rimborso della parte di *premio* - da conteggiarsi sulla base del 10% dello stesso *premio* relativo al periodo di rischio non corso.

- c) Relativamente ai danni materiali e diretti avvenuti a seguito di atti di terrorismo (intendendosi per tali qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi) **Reale Mutua ha la facoltà di recedere in qualunque momento mediante preavviso di 7 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, Reale Mutua provvederà al rimborso della parte di premio - da conteggiarsi sulla base del 10% dello premio stesso relativo al periodo di rischio non corso.**
- d) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un *sinistro* indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purchè avvenuti nel periodo di assicurazione.

## GARANZIE COMPLEMENTARI

### 3.1 FENOMENO ELETTRICO

A parziale deroga del punto 2.1 b) 6) "Rischi esclusi", Reale Mutua indennizza all'Assicurato sino alla concorrenza del *limite di indennizzo* indicato sul *Modulo di polizza* i danni materiali e diretti che si manifestassero al *Macchinario*, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

**Reale Mutua non indennizza i danni causati da corrosione, incrostazione, deperimento, logoramento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici.**

### 3.2 FURTO

A parziale deroga del punto 2.1 b) 1) "Rischi esclusi" Reale Mutua indennizza, sino alla concorrenza del *limite di indennizzo* indicato sul *Modulo di polizza*, i danni materiali e diretti dalla perdita dei beni assicurati derivanti da **furto**.

**E' condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che:**

- il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui il macchinario assicurato è fissato;
- le installazioni sui tetti siano state fatte su edifici abitati o, comunque, non abbandonati;
- le installazioni a terra siano provviste di uno dei seguenti sistemi antifurto:
  - tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni siano stati saldati o avere la testa spaccata;
  - tutti i pannelli siano vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
  - chip all'interno dei pannelli che consenta il "riconoscimento" dell'inverter;
  - sistema antifurto di localizzazione GPS.

**La mancata adozione da parte dell'Assicurato di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurezza comporta la perdita del diritto all'indennizzo.**

### 3.3 GUASTI AL MACCHINARIO

A parziale deroga di quanto previsto dal punto 2.1 b) 6) "Rischi esclusi" Reale Mutua indennizza, sino alla concorrenza del *limite di indennizzo* indicato sul *Modulo di polizza*, i danni materiali e diretti causati al *Macchinario* assicurato collaudato e pronto per l'uso a cui è destinato, da guasti meccanici.

**Reale Mutua non indennizza i danni:**

- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, a catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio dei trasformatori, ad interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario od impianto;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino il sovraccarico o scondizionamento;

- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- verificatisi in occasione di impantanamento a qualsiasi causa dovuti, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ebbe alcun rapporto con tale evento;
- a mezzi di sollevamento, di traino e di trasporto.

## CONDIZIONI COMPLEMENTARI

### 4.1 BUONA FEDE

A parziale deroga degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate nel modulo di polizza. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal *Contraente/Assicurato* all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto d'*indennizzo* né riduzione dello stesso, sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli ed essenziali del rischio medesimo e l'*Assicurato* abbia agito senza dolo o colpa grave.

**Reale Mutua ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento di cui la circostanza si è verificata.**

### 4.2 CONTIGUITÀ E VICINANZE

Il *Contraente* o l'*Assicurato* sono sollevati dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o a distanza minore di 20 mt. dai *Macchinari* assicurati esistono cose e condizioni capaci di aggravare il rischio.

## SEZIONE II

### CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO

#### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

##### 5.1 RISCHIO ASSICURATO

A parziale deroga di quanto previsto dal punto 2.1 b) 11) "Rischi esclusi" Reale Mutua indennizza, sino alla concorrenza del *limite di indennizzo* indicato sul *Modulo di polizza*, i mancati introiti che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito il *macchinario* assicurato ai sensi della Sezione I sempre che:

- tale sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione I;
- il macchinario sia collegato alla rete;
- il macchinario sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall'installatore;

salve le eccezioni di cui al successivo Art. 6.1 – Rischi esclusi

#### OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

##### 6.1 RISCHI ESCLUSI

Sono escluse:

a) le perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I della presente polizza causato da:

- serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o

rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;

- sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
- penali o indennità o multe dovute a terzi;
- disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;

b) le perdite dovute a:

- dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
- difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
- mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
- giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

### 7.1 FRANCHIGIA SULLA SEZIONE DI RIFERIMENTO

La presente Sezione è operante anche per i casi in cui il danno diretto relativo alla Sezione I, pur indennizzabile, risulta interamente assorbito dalla *franchigia* contrattuale.

## SEZIONE I

### CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

#### 8.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
- d) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

#### 8.2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

### 8.3 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 8.1 "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui al punto 2.2 "Valore dei beni assicurati";
- d) verificare l'applicabilità del disposto di cui al punto 10.4 "Assicurazione Parziale e deroga proporzionale";
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 8.4 b) "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### 8.4 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i beni assicurati avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti al punto 1.2 "Valore dei beni assicurati", la determinazione del danno è ottenuta dal costo di rimpiazzo a nuovo al momento del *sinistro* oppure, se inferiore, dall'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*, al netto del valore dei residui;

In nessun caso Reale Mutua è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al doppio del relativo *valore allo stato d'uso*.

Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato allo stato d'uso, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.

La deduzione dal *valore a nuovo* di tale deprezzamento determina l'*indennizzo* spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il *valore a nuovo* ed il *valore allo stato d'uso* verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.

Relativamente alla Garanzia Complementare Guasti al macchinario la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singolo bene assicurato secondo le seguenti disposizioni:

- a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
  - 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del *sinistro*, necessarie per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trova al momento del *sinistro*;
  - 2) si stima il valore ricavabile, al momento del *sinistro* dai residui delle parti eventualmente sostituite.L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 1) diffalcato dell'importo di cui al punto 2);
- b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
  - 1) si stima il valore del bene assicurato al momento del *sinistro*, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o per altra causa;
  - 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del *sinistro*: l'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 1) diffalcato dell'importo di cui al punto 2).

Un bene si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno calcolato come al punto a) 1) meno a) 2) eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del *sinistro* stimato come al punto b) 1).

Sono escluse dall'*indennizzo* le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

Reale Mutua ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

**In caso di danno a trasformatori ed alternatori, che siano in esercizio da oltre 12 anni, l'indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari terrà conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella**

misura del 5% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio oltre il dodicesimo con massimo del 50%.

### 8.5 RECUPERO DEI BENI RUBATI

**Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Reale Mutua appena ne ha avuto notizia.**

I beni recuperati divengono di proprietà di Reale Mutua, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi a Reale Mutua l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per i beni medesimi.

Se invece Reale Mutua ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso da Reale Mutua per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di convenzione e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del *sinistro*, Reale Mutua è obbligata soltanto per i danni subiti dai beni stessi in conseguenza del *sinistro*.

### 8.6 COESISTENZA DI PIU' FRANCHIGIE

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati con le diverse garanzie verrà applicata, in luogo delle specifiche *franchigie* previste dalle singole garanzie, una sola *franchigia* nella misura corrispondente all'importo più elevato fermo restando l'applicazione degli eventuali *scoperti* previsti.

## SEZIONE II

### CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

#### 9.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Cod. Civ.;
- c) fornire a proprie spese a Reale Mutua o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- d) tenere a disposizione, tanto di Reale Mutua quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto da Reale Mutua e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

#### 9.2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

#### 9.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

**Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.**

#### 9.4 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, causa e modalità di formazione del danno da interruzione d'esercizio;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 9.1 "Obblighi in caso di sinistro";
- d) verificare l'applicabilità del disposto di cui al punto 10.3 "Assicurazione Parziale e deroga proporzionale";
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 9.3 lettera b) "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni peritali di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### 9.5 DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno si determina secondo le norme seguenti:

- a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante;
- b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione, determinandone la produzione media giornaliera;
- c) la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
  - c1) il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete;
  - c2) il valore dell'incentivo erogato dal GRTN per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 28/07/05 relativo al conto energia, e sue successive modifiche;
- d) l'indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto.

#### 9.6 SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE

Nel caso di inattività dell'impianto per cause diverse da quelle previste dalla Sezione I, l'assicurazione e' sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.

**Il premio dell' annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Reale Mutua.**

#### 9.7 NON OPERATIVITA' DELLA SEZIONE II PER GLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

La Sezione II - «CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO» non è operante per gli impianti solari termici. Pertanto si intendono eliminati sempre per gli impianti solari termici i punti 5.1, 6.1, 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6.

## CONDIZIONI COMUNI PER LE SEZIONI I e II

#### 10.1 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il *Contraente/Assicurato* deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. **In caso di *sinistro* il *Contraente/Assicurato* deve**

darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'**indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.**

Qualora la somma di tali *indennizzi* - escluso dal conteggio l'*indennizzo* dovuto dall'*Assicuratore* insolvente - superi l'ammontare del danno, Reale Mutua è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

#### 10.2 RINUNCIA RIVALSA

Reale Mutua rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- le società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti e i fornitori,

purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

#### 10.3 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte risulta che il valore del *macchinario* eccede al momento del *sinistro* del 10% la somma assicurata, l'*Assicurato* sopporta la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.

#### 10.4 LIMITE D'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo Reale Mutua potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata

### COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Nel caso in cui si verifichi un evento dannoso per cui si debba ricorrere alle garanzie prestate, l'*Assicurato* dovrà:

- provvedere a sporgere regolare denuncia presso l'Autorità Giudiziaria competente indicando la data, il luogo, le cause e le modalità dell'evento dannoso
- contattare il n. telefonico **02 36529745** attivo tutti i giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 20.00; il Servizio Gestione Sinistri provvederà ad inviare il modulo di denuncia che dovrà essere compilato in ogni sua parte a cura dell'*Assicurato* e trasmesso via fax al numero indicato sul medesimo modulo;
- inviare a mezzo raccomandata indirizzata a **Reale Mutua Assicurazioni** - Agenzia di Piacenza Via Torricella, 1 29100 PIACENZA quanto richiesto nel modulo di denuncia trasmesso dal Servizio Gestione Sinistri.

La Società, ricevuta la documentazione necessaria e compiuti gli accertamenti del caso, liquiderà l'*indennizzo* che risulterà dovuto.

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)****Informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003 – Trattamento per finalità assicurative (1)**

Ai sensi dell'Art. 13 del Dlgs. n. 196/2003 (di seguito denominato Codice) e successive modifiche ed integrazioni, ed in relazione ai dati personali che Lei/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, Reale Mutua Assicurazioni, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, Lei informa di quanto segue:

**1) Finalità e natura del trattamento dei dati - Soggetti a cui i dati possono essere trasmessi**

La nostra Società, per fornire i servizi da Lei richiesti, o in Suo favore previsti, deve acquisire o già detiene dati personali che la riguardano.

Le chiediamo pertanto di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per i suddetti servizi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti al rapporto che Lei riguarda, nonché le altre categorie di dati oggetto di particolare tutela, nei limiti sopra indicati e nell'ambito delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati (2).

Il consenso concerne l'attività svolta da soggetti del settore assicurativo, o della cosiddetta "catena assicurativa", operanti in Italia e all'estero, sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione alle attività previste in funzione dello specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, nonché tra Lei e la Società controllante, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sue collegate e partecipate.

Per talune attività, ed esclusivamente per le finalità sopra indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica o a soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in qualità di responsabili o di autonomi titolari, compiti di natura tecnica e organizzativa (3).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali, nei casi previsti dal punto a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri.

**2) Modalità del trattamento dei dati**

I dati sono trattati dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

### 3) Diritti dell'interessato

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i Suoi dati presso di noi e come vengano utilizzati: ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio di quanto sopra specificato può scrivere al:

"Buongiorno Reale"  
Reale Mutua Assicurazioni  
Via Corte d'Appello 11  
10122 Torino  
oppure spedire un fax al numero:  
011.4313947  
all'attenzione di "Buongiorno Reale"  
Reale Mutua Assicurazioni  
oppure inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica:  
buongiorno reale@realemutua.it

Il medesimo servizio è a completa disposizione per eventuali chiarimenti sul testo dell'informativa o sul Codice medesimo, sulle modalità del trattamento dei dati o su qualunque altra informazione ritenuta necessaria. Per ragioni di opportunità non tutti i destinatari della comunicazione dei dati possono essere esplicitati per esteso o aggiornati frequentemente sullo stampato; pertanto, il Servizio indicato in informativa è a disposizione nel fornire dettagli o risposte di chiarimento in merito, nonché l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento e delle categorie di soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento.

#### NOTE

(1) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta di premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

(2) Ai sensi dell'art. 1 lettere b), c), d) ed e) del Codice della Privacy:

il dato personale (comune) è "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale"; il dato identificativo è "il dato personale che permette l'identificazione diretta dell'interessato"; il dato "sensibile" è "qualsiasi dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di salute e la vita sessuale"; il dato "giudiziario" è "il dato idoneo a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del DPR n. 313/2002, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del c.p.p."

Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, SIM; legali; periti (specificamente incaricati); autofficine (specificamente incaricate); centro di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (specificamente incaricate), tra cui centrale operativa di assistenza (specificamente incaricata), società di consulenza per tutela giudiziaria (specificamente incaricata), clinica convenzionata (scelta dall'interessato);

società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, indicate sul plico postale); società di revisione (specificamente incaricata); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti quali: commissari liquidatori di imprese di assicurazione in 1.c.a. (provvedimenti pubblicati in G.U.); ISVAP; Ufficio Italiano dei Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione civile; Commissione di vigilanza sui fondi; Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS; Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali (quello a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; forze dell'ordine (PS, C.C., G.d.F., V.V.F.F., V.V.U.U.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione di dati obbligatoria.